

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2018, n. 42-7303

Approvazione della nuova campagna informativa sulle produzioni lattiero casearie regionali "Piemunto". Modifica della Deliberazione della Giunta Regionale n. 18-3035 del 14/03/2016 avente per oggetto: "Approvazione della campagna informativa e del relativo procedimento per la concessione d'uso del marchio "Piemunto".

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che con la deliberazione della Giunta regionale n. 18 – 3035 del 14/03/2016, avente per oggetto "Approvazione della campagna informativa sulle produzioni lattiero casearie regionali e del relativo procedimento per la concessione d'uso del marchio "Piemunto" si è stabilito di:

1. approvare la campagna di informazione sui prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato A alla citata deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. approvare la grafica del marchio, allegato B alla citata deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. approvare lo schema tipo di contratto per la concessione d'uso del marchio, allegato C alla citata deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che sarà sottoscritto tra il Dirigente del Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità e il legale rappresentante o suo delegato dell'azienda di distribuzione organizzata;
4. demandare alla Direzione Agricoltura, Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità:
 - a. gli adempimenti necessari alla registrazione del marchio nelle classi 35 e 41 (come da contratto di concessione d'uso), di cui al punto 1, avvalendosi di IMA Piemonte in nome e per conto della Regione Piemonte, come da affidamento con determina n. 722 del 9/11/2015 e con nota n 20725 del 24/12/2015, tra i cui costi rientrano anche quelli per la registrazione del marchio;
 - b. tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la modulistica, individuando come responsabile del procedimento il Dirigente del Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità disponendo il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento relativo alla concessione d'uso del marchio "Piemunto" dalla data di ricevimento dell'istanza;
 - c. di integrare, per le motivazioni indicate in premessa, le schede contenute nell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione" così come integrate dalla deliberazione n. 26-181 del 28 luglio 2014 e dalla deliberazione n. 14-3131 del 14 marzo 2016, con il procedimento sopra definito.

Preso atto che successivamente alla suddetta deliberazione n. 18 – 3035 del 26/03/2016:

diverse catene della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) hanno manifestato il loro interesse, firmato il contratto per avere in concessione il Marchio "Piemunto" e hanno organizzato diverse azioni di sensibilizzazione e informazione sui prodotti lattiero caseari derivati da latte prodotto in Regione Piemonte;

oltre alle catene della GDO anche alcuni caseifici hanno nel tempo manifestato interesse ad avere in concessione il marchio da utilizzare nei loro spacci aziendali per richiamare la campagna di informazione presente in contemporanea nella GDO;

anche alcune aziende agricole che effettuano la trasformazione del latte dei propri allevamenti potrebbero avere interesse ad utilizzare il logo "Piemunto" per richiamare la campagna informativa.

Dato atto che in seguito alla sottoscrizione del protocollo di intesa con il “Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari” Nord Ovest, con sede a Torino, sottoscritto dal Responsabile del Settore “Servizi di Sviluppo e Controlli per l’Agricoltura”, il cui schema è stato approvato con Determinazione dirigenziale n. 23 del 12/01/2017 del medesimo settore regionale, sono stati effettuati dei controlli da parte dell’Ente citato sui prodotti inseriti nella campagna informativa “Piemunto” e da alcuni approfondimenti tecniche è derivata la necessità di riformulare alcune delle relative specifiche tecniche.

Richiamato che:

con la deliberazione della Giunta regionale n. 19 – 5932 del 17/11/2017 è stata approvata la campagna informativa “Piemondina” sul riso prodotto in Piemonte ed in tale occasione è stato aggiornato il contratto tipo per la concessione d’uso del marchio e i moduli per la manifestazione di interesse;

deve essere data attuazione al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (entrato in vigore il 25 Maggio 2018) in relazione al trattamento dei dati personali per renderli conformi alla nuova normativa di riferimento.

Considerato che è necessario approvare una nuova campagna di informazione che tenga conto:

- della esigenza di ampliare ai soggetti soprarichiamati la possibilità di avere la concessione d’uso del marchio “Piemunto”,
- degli esiti dei confronti con i rappresentanti della filiera e degli approfondimenti tecnici;
- della necessità di aggiornare lo schema tipo di contratto di concessione d’uso del marchio e di prevedere un adeguato modello di lettera contratto per concedere l’uso del marchio “Piemunto ai caseifici e alle aziende agricole.

Ritenuto di:

1. modificare la citata deliberazione n. 18 – 3035 del 14/03/2016 avente per oggetto “Approvazione della campagna informativa sulle produzioni lattiero casearie regionali e del relativo procedimento per la concessione d’uso del marchio "Piemunto" come di seguito specificato:
 - sostituire l’allegato A alla Deliberazione n. 18 -3035 del 14/03/2016 approvando la nuova campagna di informazione sui prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 - confermare la grafica, come già approvata dalla citata deliberazione n. 18 – 3035 del 14/03/2016 del marchio, allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 - sostituire l’allegato C alla citata Deliberazione n. 18 -3035 del 14/03/2016 approvando il nuovo schema tipo di contratto per la concessione d’uso del marchio, allegato C alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, che sarà sottoscritto tra il Responsabile del Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità e il legale rappresentante o suo delegato dell’azienda di distribuzione organizzata, uniformandolo allo schema di contatto tipo per la concessione del marchio Piemondina;
2. demandare alla Direzione Agricoltura, Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità tutti gli altri adempimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la predisposizione:
 - dello schema tipo di lettera contratto che sarà sottoscritto tra il Responsabile del Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità e il legale rappresentante dell’azienda di trasformazione o dell’azienda agricola;
 - della modulistica relativa alla manifestazione di interesse che potrà essere presentata dalla distribuzione organizzata e dalla grande distribuzione organizzata e dai caseifici per l’utilizzo all’interno degli spacci aziendali.

Richiamato che per quanto riguarda i tempi del procedimento si fa riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21 – 6908 del 25/05/2018.

Visti gli artt. 4 e 5 del D.lgs n. 165/2001;

visto l'art. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

vista la Legge 241/1990 e la Legge regionale n. 14/2014;

vista la Legge regionale 14 maggio 2015, n. 9;

vista la legge regionale 15 maggio 2015 n. 10.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico - finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso e considerato; la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. -di modificare la citata deliberazione n. 18 – 3035 del 14/03/2016 avente per oggetto “Approvazione della campagna informativa sulle produzioni lattiero casearie regionali e del relativo procedimento per la concessione d'uso del marchio "Piemunto" come di seguito specificato:
 - sostituire l'allegato A alla Deliberazione n. 18 -3035 del 14/03/2016 approvando la nuova campagna di informazione sui prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 - confermare la grafica, come già approvata dalla citata deliberazione n. 18 – 3035 del 14/03/2016 del marchio, allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 - sostituire l'allegato C alla citata Deliberazione n. 18 -3035 del 14/03/2016 approvando il nuovo schema tipo di contratto per la concessione d'uso del marchio, allegato C alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, che sarà sottoscritto tra il Responsabile del Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità e il legale rappresentante o suo delegato dell'azienda di distribuzione organizzata, uniformandolo allo schema di contatto tipo per la concessione del marchio Piemondina;
2. di demandare alla Direzione Agricoltura, Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità tutti gli altri adempimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la predisposizione:
 - dello schema tipo di lettera contratto che sarà sottoscritto tra il Responsabile del Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità e il legale rappresentante dell'azienda di trasformazione o dell'azienda agricola;
 - della modulistica relativa alla manifestazione di interesse che potrà essere presentata dalla distribuzione organizzata e dalla grande distribuzione organizzata e dai caseifici per l'utilizzo all'interno degli spacci aziendali.

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

CAMPAGNA INFORMATIVA PIEMUNTO

1. Premessa

La campagna "PIEMUNTO" parte dall'esigenza di attivare una campagna informativa sul prodotto piemontese sulla base delle esigenze esplicitate dal consumatore in merito alle informazioni per la reperibilità di prodotto locale ai fini di massimizzare il vantaggio ambientale con la riduzione delle emissioni dovute ai trasporti delle derrate alimentari unita ad una maggiore freschezza degli alimenti.

Diversi studi, infatti, hanno evidenziato come un numero consistente di consumatori associ ai prodotti locali caratteristiche di loro interesse; tra queste: freschezza e genuinità, legame con il paesaggio, adozione di metodi di produzione ambientalmente sostenibili, origine geografica del prodotto (tracciabilità), cibo non omologato e socialità legata all'acquisto locale. Il prodotto locale è in particolare apprezzato perché ritenuto connesso a pratiche di produzione sostenibili caratterizzate da un minor uso di energia ed emissione di gas serra. La produzione locale, la filiera corta può inoltre costituire occasione di creazione di nuove opportunità di lavoro per i soggetti che non appartengono al settore agricolo. ([Agriregionieuropa anno 8 n°30, Set 2012](#)).

Senza che ciò costituisca elemento di esclusione verso altre tipologie di prodotto la Regione Piemonte ritiene quindi opportuno attivare iniziative di comunicazione finalizzate ad offrire al consumatore interessato la possibilità di individuare con facilità i prodotti locali.

Sulla base di quanto evidenziato, laddove i sistemi di tracciabilità e di autocontrollo esistenti lo consentano, al fine di evitare costi aggiuntivi, è possibile prevedere la realizzazione di una campagna di comunicazione su un paniere di prodotti tracciati e controllati.

In particolare i prodotti lattiero-caseari sono già sottoposti ad una normativa che prevede una tracciabilità delle produzioni dalla stalla alla produzione di prodotti trasformati e per questo quello lattiero caseario può rappresentare il comparto produttivo ideale per attuare la campagna di informativa.

Inoltre già alcuni prodotti caseari locali godono della protezione comunitaria della Denominazione di Origine Protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità;

Il Marchio ha come scopo quello di promuovere, divulgare e valorizzare prodotti realizzati con latte proveniente da allevamenti locali, cioè ubicati secondo il codice ASL all'interno dei confini del Piemonte (qui di seguito i Prodotti).

In particolare per la finalità della campagna informativa si ritiene che l'ingrediente latte, indicato nell'etichetta dei prodotti "PIEMUNTO" debba essere di provenienza solo ed esclusivamente da allevamenti locali come definiti al paragrafo precedente.

Nel caso della ricotta si ritiene che l'ingrediente latte e siero di latte indicati nell'etichetta dei prodotti "PIEMUNTO" debba essere di provenienza solo ed esclusivamente da allevamenti locali.

2. Chi può richiedere il marchio

L'adesione al marchio è volontaria .

Al fine di attivare la campagna informativa sopra specificata per la realizzazione di corner o altre iniziative promozionali contrassegnate dal Marchio per la vendita dei Prodotti, possono chiedere la concessione del marchio "Piemunto":

1. le aziende della moderna distribuzione, sia le grandi catene di vendita al dettaglio (grande distribuzione) sia le organizzazioni di dettaglianti associati in varia forma come i gruppi d'acquisto e le cooperative di consumatori (distribuzione organizzata) al fine di attivare le campagne informative sopra specificate per la realizzazione di corner o altre iniziative promozionali contrassegnate dal Marchio per la vendita dei Prodotti;
2. i caseifici e le aziende di trasformazione di latte piemontese che hanno spacci aziendali in cui è distribuito il prodotto del caseificio derivante esclusivamente da latte piemontese;
3. le aziende agricole, ubicate secondo il codice ASL all'interno dei confini del Piemonte, che trasformano direttamente il latte dei propri allevamenti in azienda e che dispongono di punti vendita diretti al consumatore.

3. Come richiedere il marchio

I soggetti interessati possono richiedere la concessione del marchio PIEMUNTO tramite il modulo reso disponibile alla pagina web http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/promozione_valorizzazione/index.htm.

La domanda, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, contenente anche le dichiarazioni di non trovarsi in una situazione che costituisca esclusione dalla possibilità di partecipare ad una procedura di concessione o di contrarre con la Pubblica Amministrazione, va compilato in ogni sua parte, sottoscritto, scansionato e inviato in formato pdf con allegata copia del documento di identità in corso di validità, all'indirizzo pec: valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it.

Allo stesso indirizzo vanno inviate le comunicazioni per l'eventuale richiesta di proroga di concessione d'uso del marchio.

4. Istruttoria per il rilascio del marchio

Il Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità, è competente per l'istruttoria delle domande pervenute.

L'esito dell'istruttoria della domanda di concessione d'uso del marchio è comunicata entro 30 giorni, consecutivi, salvo eventuali necessità di documentazione o informazioni integrative.

In caso sia verificato il possesso dei requisiti previsti:

1. alla grande distribuzione organizzata è inviata la comunicazione di esito positivo, con la richiesta di stipulare il contratto di concessione entro 15 giorni, consecutivi, dalla data di ricevimento della comunicazione
Il contratto sarà registrato in caso d'uso e i relativi oneri di registrazione sono a carico del concessionario. A tale proposito, preliminarmente alla registrazione, spetta all'azienda fornire al settore regionale competente le marche da bollo necessarie.
In caso non sia verificato il possesso dei requisiti previsti, è inviata comunicazione di esito negativo, con l'eventuale richiesta di procedere agli adempimenti necessari all'ottenimento della concessione d'uso del marchio;
2. ai caseifici e alle aziende di trasformazione è inviata la lettera contratto che dovrà essere accettata con comunicazione inviata via posta elettronica certificata all'indirizzo valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it. entro 30 giorni consecutivi dal ricevimento della lettera contratto. In caso non sia verificato il possesso dei requisiti previsti, è inviata comunicazione di esito negativo, con l'eventuale richiesta di procedere agli adempimenti necessari all'ottenimento della concessione d'uso marchio;
3. alle aziende agricole che trasformano il proprio latte è inviata la lettera contratto che dovrà essere accettata con comunicazione inviata via posta elettronica certificata all'indirizzo valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it. entro 30 giorni, consecutivi, dal ricevimento della lettera contratto. In caso non sia verificato il possesso dei requisiti previsti, è inviata comunicazione di esito negativo, con l'eventuale richiesta di procedere agli adempimenti necessari all'ottenimento della concessione d'uso del marchio.

L'uso del marchio è concesso per un anno dalla data di repertoriazione del contratto da parte del Settore "Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale" alle aziende della grande distribuzione organizzata e per un anno dalla data di ricezione della comunicazione di accettazione della lettera contratto alle aziende di trasformazione e le aziende agricole.

La concessione è prorogabile qualora venga richiesta almeno 30 giorni prima della sua scadenza con le modalità stabilite per la richiesta al punto 3.

5. Uso del marchio Piemonte

Sottoscritto il contratto di concessione o accettata la lettera contratto, il richiedente, fermo restando quanto previsto al punto precedente, può utilizzare il marchio nel rispetto di quanto previsto nel contratto stesso e secondo le specifiche di utilizzo.

La distribuzione organizzata si impegna a:

- usare il Marchio solo ed esclusivamente per promuovere e vendere i Prodotti;
- non utilizzare in nessun caso il marchio direttamente sui Prodotti;

- richiedere alle aziende che partecipano alla promozione dei propri Prodotti con il Marchio e preliminarmente all'inserimento in detta promozione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:
 - i. dati completi dell'azienda (denominazione sociale, sede legale ed operativa, nome e cognome del legale rappresentante);
 - ii. l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività di lavorazione del latte (sia trasformazione che latte alimentare)
 - iii. gli estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - iv. l'indicazione delle attività effettivamente svolte;
 - v. l'elenco dei prodotti realizzati con latte di allevamenti locali (entro i confini della regione Piemonte);
 - vi. indicazione del codice ASL per l'individuazione dell'allevamento;
 - vii. la dichiarazione che l'azienda non è fallita, ammessa a concordato preventivo o sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e non è risultata protestata nei cinque anni immediatamente precedenti la domanda;
 - viii. la documentazione attestante la provenienza del latte ai fini dei controlli a campione posti in essere dalla Regione Piemonte.

I caseifici e le imprese di trasformazione si impegnano a:

- usare il Marchio solo ed esclusivamente per promuovere e vendere i Prodotti;
- non utilizzare in nessun caso il marchio direttamente sui Prodotti;

Le aziende agricole che trasformano il latte dei propri allevamenti:

- usare il Marchio solo ed esclusivamente per promuovere e vendere i Prodotti;
- non utilizzare in nessun caso il marchio direttamente sui Prodotti;

6. Costi

L'uso del marchio è concesso a titolo gratuito.

7. Controlli

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di effettuare direttamente, o tramite soggetti terzi incaricati dalla stessa, controlli a campione sulle aziende i cui Prodotti sono promossi tramite il Marchio e/o sulle relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o sulla distribuzione organizzata e/o presso i caseifici, le imprese di trasformazione e le aziende agricole in merito alle modalità di uso del Marchio.

Tutti i concessionari del marchio si impegnano a consentire alla Regione Piemonte, e/o a soggetti terzi da essa incaricati, di effettuare i controlli circa il rispetto dell'uso del marchio per la promozione dei prodotti realizzati con latte proveniente da allevamenti locali, ubicati secondo il codice ASL all'interno dei confini del Piemonte.

8. Informazioni

Per informazioni contattare il numero 011 432 1474 oppure inviare una e mail all'indirizzo: tutelagri@regione.piemonte.it .



**SCHEMA DI
CONTRATTO TIPO PER LA CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO
PIEMUNTO**

TRA

REGIONE PIEMONTE – Direzione Agricoltura, Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità, con sede in Torino (C.F. 8008760016), in persona di responsabile pro tempore del Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità, nato a il domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello, 165 presso la sede della Regione Piemonte qui di seguito semplicemente indicata come Regione Piemonte

E

XXXX con sede in (C.F.), in persona di, in qualità di (amministratore - delegato da), nato a, il, domiciliato per la carica in (comune), Via, n. presso la sede della XXXX, qui di seguito semplicemente indicata come XXXX

PREMESSO CHE

- a) Regione Piemonte è titolare del marchio figurativo a colori PIEMUNTO (qui di seguito il Marchio) così come raffigurato nell'Allegato A.
- b) Detto Marchio è depositato in Italia nelle classi 35 per “*Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi di dimostrazione e di esposizione di prodotti; Distribuzione di materiale pubblicitario, di ricerche di mercato e promozionale; Servizi di scambi commerciali ed informazione ai consumatori; Vendita al dettaglio ed all'ingrosso; Raccolta e sistemazione di dati commerciali*” e nella classe 41 per “*organizzazione di eventi culturali, organizzazione e partecipazione a fiere, seminari, simposi; organizzazione di corsi*”.
- c) Il Marchio ha lo scopo di promuovere, divulgare e valorizzare prodotti realizzati con l'ingrediente latte, in etichetta, proveniente da allevamenti solo ed esclusivamente locali, cioè ubicati secondo il codice ASL all'interno dei confini del Piemonte (qui di seguito i Prodotti);

- d) Il Marchio viene concesso in uso a quelle catene della distribuzione organizzata che hanno intenzione di realizzare dei corner o di effettuare altre iniziative promozionali contrassegnate dal Marchio per la vendita dei Prodotti.
- e) XXX è interessata a ottenere dalla Regione Piemonte la concessione d'uso del Marchio a norma del presente Contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

1.1 Regione Piemonte concede a XXX, che accetta, la concessione di utilizzare il Marchio per promuovere e vendere i Prodotti in Italia, ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto.

1.2 L'uso del marchio è vietato al di fuori dell'Italia.

Articolo 2

2.1 XXX si impegna a:

- I. utilizzare il Marchio solo ed esclusivamente per promuovere e vendere i Prodotti;
- II. non utilizzare in nessun caso il Marchio direttamente sui Prodotti;
- III. richiedere alle aziende che partecipano alla promozione dei propri Prodotti con il Marchio e preliminarmente all'inserimento in detta promozione una dichiarazione sostitutiva che dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:
 - o dati completi dell'azienda (denominazione sociale, sede legale ed operativa, nome e cognome del legale rappresentante);
 - o l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività di lavorazione del latte (sia trasformazione che latte alimentare);
 - o gli estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - o l'indicazione delle attività effettivamente svolte;
 - o l'elenco dei prodotti realizzati con latte di allevamenti così come definiti nella premessa c);
 - o indicazione del codice ASL per l'individuazione dell'allevamento;
 - o la dichiarazione che l'azienda non è fallita, ammessa a concordato preventivo o sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e non è risultata protestata nei cinque anni immediatamente precedenti la domanda;

- o la documentazione attestante la provenienza del latte ai fini dei controlli a campione posti in essere dalla Regione Piemonte.

2.2 XXX si impegna a inviare alla Regione Piemonte settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità copia di tutte le dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle aziende, i cui originali sono conservati presso il concessionario.

Articolo 3

3.1 A XXX è vietato utilizzare il Marchio per promuovere prodotti diversi da quelli realizzati con latte di allevamenti, così come definiti nella premessa c).

3.2 XXX non ha il diritto di concedere sub licenze o altrimenti disporre del Marchio nei confronti di terzi, neppure a titolo gratuito.

3.3 La concessione d'uso del Marchio a XXX non è esclusiva. La Regione si riserva di concederne l'uso ad altri soggetti.

3.4 La concessione d'uso è concessa a titolo gratuito e dura 1 anno a partire dalla data di repertoriamento del presente Contratto e può essere prorogata per pari periodi a seguito di richiesta scritta, da trasmettere almeno trenta (30) giorni, consecutivi, prima della scadenza, con posta elettronica certificata (all'indirizzo valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it).

3.5. E' fatto divieto di utilizzare il Marchio PIEMUNTO in abbinamento con il Marchio ufficiale della Regione Piemonte.

Articolo 4

4.1 XXX si impegna a non depositare/registrare/usare marchi che siano identici o simili o confondibili o associabili con il Marchio.

4.2 XXX non può usare il Marchio in modo parziale o con modifiche o con tonalità cromatiche differenti, ma deve sempre usarlo nella sua interezza così come raffigurato nell'Allegato A.

4.3 XXX si impegna nell'uso del Marchio a non compiere alcun atto che possa danneggiare, o comunque, ledere la reputazione della Regione Piemonte o del Marchio o dei Prodotti.

4.4 XXX si impegna ad usare il Marchio per la valorizzazione dei Prodotti.

4.5 Per qualsiasi campagna promozionale e/o pubblicitaria effettuata con qualsiasi mezzo, XXX deve informare preventivamente la Regione Piemonte, Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità dei Prodotti inseriti nella campagna, delle modalità della stessa e della sua durata, tramite posta elettronica all'indirizzo tutelagri@regione.piemonte.it.

4.6 La Regione Piemonte si riserva la facoltà di richiedere a XXX azioni di rettifica delle informazioni fornite al consumatore per la promozione dei Prodotti con il Marchio nel caso in cui le stesse siano valutate non rispondenti ai contenuti del Marchio e alle finalità di cui in premessa.

4.7 La Regione Piemonte mantiene comunque il diritto di usare, promuovere e pubblicizzare il Marchio tramite i propri canali e con qualsiasi modalità ritenga più opportuna, nonché di esporre e presentare il Marchio a fiere, mostre, convegni.

Articolo 5

5.1 La Regione Piemonte si riserva la facoltà di effettuare, direttamente o tramite soggetti terzi incaricati dalla stessa, controlli a campione sulle aziende i cui Prodotti sono promossi tramite il Marchio e/o sulle relative dichiarazioni e/o su XXX in merito alle modalità di uso del Marchio.

5.2 XXX si impegna a consentire alla Regione Piemonte e/o a soggetti terzi da essa incaricati di effettuare i controlli in merito al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto. L'eventuale rifiuto da parte di XXX di sottoporsi a tali controlli costituisce violazione della concessione e comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'Articolo 6.

Articolo 6

6.1 In caso di violazione delle previsioni del presente Contratto, la Regione Piemonte intimerà per iscritto tramite posta elettronica certificata a XXX, all'indirizzo PEC dichiarato, di adempiere entro il termine di quindici (15) giorni, consecutivi, dal ricevimento della comunicazione, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la concessione d'uso del Marchio s'intenderà senz'altro risolta, senza pregiudizio per ogni altro diritto della Regione Piemonte.

6.2 Nell'ipotesi in cui la Regione Piemonte durante uno dei citati controlli a campione accerti che uno o più requisiti di cui all'Articolo 2.1 sono venuti meno o non sono vritieri, deve immediatamente informare XXX che non potrà più promuovere i Prodotti di quella determinata azienda con il Marchio, fermo restando l'applicazione degli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000.

Articolo 7

7.1 XXX concessionario del Marchio può recedere dal contratto tramite comunicazione scritta inviata con posta elettronica certificata (all'indirizzo valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it).

7.2 Trascorsi quindici (15) giorni, consecutivi, dalla data della comunicazione, effettuata tramite PEC, del recesso per qualsiasi motivo della concessione d'uso del Marchio, XXX non potrà fare più alcun uso dello stesso.

7.3 In caso di mancata proroga della concessione di uso del Marchio, XXX non potrà fare più alcun uso dello stesso con effetto immediato dal giorno di scadenza della concessione.

Articolo 8

8.1 I dati personali relativi ai sottoscrittori del presente contratto saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

8.2 Pertanto i dati personali riferiti ai sottoscrittori verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nel contratto e comunicati al Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.. del . I dati acquisiti a seguito della presente informativa per la stipulazione della convenzione tra la Regione Piemonte e XXX al fine della concessione dell'uso del marchio “PIEMUNTO” saranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e per le quali vengono comunicati.

8.3 L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità di procedere alla stipulazione del contratto.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.

8.4 Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Responsabile del settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità.

I dati dei sottoscrittori saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti ai sottoscrittori in qualità di Interessati.

I dati dei sottoscrittori, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati sono conservati, per il periodo indicato nel Piano di fascicolazione e conservazione della direzione Agricoltura.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

8.5 Ciascun sottoscrittore potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Articolo 9

9.1 Qualsiasi controversia derivante dal seguente Contratto sarà sottoposta ad un arbitro rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario di diritto o di arbitrato rapido di equità a seconda del valore così come determinato ai sensi del regolamento.

Articolo 10

10.1 Il presente contratto di concessione sarà registrato in caso d'uso e i relativi oneri sono a carico del concessionario della distribuzione organizzata.

10.2 Gli allegati costituiscono parte integrante dello stesso.

Luogo e data.....

Regione Piemonte

Direzione Agricoltura

Settore Valorizzazione del Sistema

Agroalimentare e Tutela della Qualità

(firma per esteso e leggibile)

Luogo e data.....

XXXXXX

(firma per esteso e leggibile)

.....¹
.....
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 e ss. Codice civile si approvano specificatamente gli articoli 3, 4 e 8 del presente contratto.

Luogo e data..... Luogo e data.....

Regione Piemonte

Direzione Agricoltura

XXXXXX

Settore Valorizzazione del Sistema

Agroalimentare e Tutela della Qualità

(firma per esteso e leggibile)

(firma per esteso e leggibile)

.....¹
.....

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – GDPR Regolamento UE (2016/679)

Esprimo il consenso, ai sensi dell'art. 7 del Reg (UE) 679/2016, al trattamento dei dati personali, forniti per le finalità di cui sopra.

SI

NO

barrare chiaramente l'opzione prescelta

Luogo e data _____

firma del Responsabile del Settore
Valorizzazione del Sistema
Agroalimentare e Tutela della Qualità
(chiara e leggibile)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – GDPR Regolamento UE (2016/679)

Esprimo il consenso, ai sensi dell'art. 7 del Reg (UE) 679/2016, al trattamento dei dati personali, forniti per le finalità di cui sopra.

SI

NO

barrare chiaramente l'opzione prescelta

Luogo e data _____

1 Il presente contratto è trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC) e sottoscritto con firma digitale dal sottoscrittore o scansionata con la firma autografa e trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC), allegando la copia scansionata, fronte retro, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore o trasmessa tramite posta elettronica certificata secondo le modalità di cui al D.lgs. 82/2005.

firma del rappresentante legale o delegato
(chiara e leggibile)

1